

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Contabilità

Per le Pmi

imposte differite
da indicare
solo se rilevanti

Franco Roscini Vitali

— a pag. 23

Pmi, imposte differite da indicare se rilevanti

Se le imposte correnti non riproducono gli effetti fiscali d'esercizio si applica l'Oic 25

Semplificazioni

Nella bozza dell'Oic ora in consultazione eliminate le casistiche poco frequenti

Franco Roscini Vitali

Il principio contabile destinato a micro e piccole imprese, approvato dall'Oic e in consultazione in forma di bozza sino al 28 febbraio 2027, introduce diverse novità, analizzate negli articoli pubblicati sul Sole 24 Ore dell'8, del 18 e del 25 agosto.

Vediamo, in quest'ultimo approfondimento, cosa è stato previsto per i ricavi, le imposte e le operazioni in valuta estera.

Il capitolo 15 del principio contabile destinato alle Pmi si occupa della rilevazione dei ricavi e introduce notevoli semplificazioni rispetto all'omologo Oic 34. Anche la lettura risulta agevole perché sono stati eliminati numerosi paragrafi che riguardano situazioni generalmente non presenti nelle imprese di minori dimensioni.

Per esempio, sono stati eliminati i paragrafi relativi al raggruppamento dei contratti, mentre quelli relativi al prezzo complessivo del contratto non menzionano più le regole relative all'attualizzazione dei crediti nel caso di pagamenti oltre i dodici mesi.

Eliminati anche i paragrafi relativi all'identificazione e valorizzazione dell'unità elementare di contabilizzazione che impongono la separazione dei singoli compo-

nenti del contratto (beni/servizi): ipotesi peraltro già prevista, per le micro e piccole imprese, dall'Oic 34 (paragrafo 18) nel caso di effetti irrilevanti.

Le vendite con diritto di reso riportano solo la contabilizzazione semplificata con rettifica dei ricavi e rilevazione del fondo oneri per un importo pari alla differenza tra importo che si prevede di rimborsare al cliente e costo del bene venduto che si prevede di ricevere: non è richiesta l'iscrizione nel magazzino (con esempio illustrativo).

La guida applicativa (Appendice A dell'Oic 34) riporta solo casistiche di interesse per le Pmi: vendite con garanzia, società che agisce per conto proprio o per conto terzi (se è difficile stabilirlo si presume agisca per conto proprio) e contratti onerosi.

Con riferimento alla fiscalità, le micro e piccole imprese, in molti casi, non dovranno più preoccuparsi della contabilizzazione della fiscalità differita.

Infatti, nel capitolo 16 del principio destinato alle Pmi, che si occupa delle imposte sul reddito, è precisato che, alla fine dell'esercizio, in sede di redazione del bilancio, la società determina l'ammontare delle imposte: il costo delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d'imposta vigenti alla data del bilancio.

Per determinare se la rilevazione delle sole imposte correnti rappresenta adeguatamente gli effetti fiscali delle operazioni, la società considera le variazioni in aumento e in diminuzione apportate per la determinazione del reddito imponibile, come da prospetto predisposto ai fini della dichiarazione dei redditi. Se, dall'analisi di tali variazioni, risulta che la sola rilevazione delle imposte correnti non rappresenta adeguatamente gli effetti fiscali dell'esercizio, la società applica le disposizioni

dell'Oic 25, imposte sul reddito, sulla fiscalità differita. In sostanza, per la fiscalità differita vale più che mai il principio di rilevanza: imposte differite e anticipate saranno contabilizzate se il loro effetto è rilevante.

Il capitolo 17 del principio tratta operazioni, attività in valuta estera. Rispetto al principio contabile Oic 26, il documento è di immediata e facile lettura a seguito dell'eliminazione delle casistiche generalmente non presenti nelle Pmi. Restano le (differenti) regole per la conversione delle poste monetarie e non monetarie in valuta estera, ma sono stati eliminati i paragrafi relativi alla contabilità plurimonetaria e alla copertura del rischio di cambio.

Il capitolo 18, omologo dell'Oic 29, si occupa dei cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Non vi sono semplificazioni rilevanti ad eccezione, negli eventi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, del caso della diminuzione del valore di mercato di taluni strumenti finanziari intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio: infatti, nelle Pmi non è frequente l'ipotesi di sottoscrizione di strumenti finanziari.

Il capitolo 19 illustra le ulteriori semplificazioni previste dall'articolo 2435-ter del Codice civile per le micro imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

